

COMUNE DI CASTELL'UMBERTO
Provincia di Messina

REGOLAMENTO CONFERENZA DEI
CAPI GRUPPO

Il presente regolamento, composto da n. 7 articoli, è stato approvato dal Consiglio Comunale il 30-09-2008 con atto n. 36

La citata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 14-10-2008 al 29-10-2008

Il presente regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 30-10-2008 e vi è rimasto fino al 14-11-2008

E' divenuto esecutivo il 15-11-2008



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Enrico SPALLINO

REGOLAMENTO CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

Art. 1

A norma dell'art. 19 dello Statuto Comunale è istituita la Conferenza dei Capi gruppo.

Art. 2

(Convocazione- compiti)

I capi gruppo sono convocati dal Presidente del Consiglio ed in sua assenza dal Vice Presidente. Gli avvisi di convocazione devono essere recapitati al domicilio di ogni capo gruppo almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato.

E' ammessa nei casi urgenti la convocazione telefonica almeno 24 ore prima. Gli avvisi devono contenere il giorno e l'ora della seduta, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Gli avvisi devono essere firmati dal Presidente del Consiglio ed in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio.

E' compito della Conferenza dei capi gruppo:

- a) Programmare i lavori consiliari;
- b) Concordare richieste di inserimento nell'ordine del giorno dei lavori;
- c) Concordare procedure per la designazione di rappresentanti consiliari in seno alle commissioni, consorzi, aziende, istituzioni e predisporre eventuali risposte alle richieste avanzate su atti consiliari.

La conferenza può essere convocata anche su richiesta di almeno tre componenti i quali dovranno, nella richiesta di convocazione da farsi per iscritto al Presidente e/o Vice Presidente, indicare anche l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Qualora durante i lavori del Consiglio Comunale dovessero verificarsi problemi di ordine procedurale o di interpretazione del Regolamento dei Consiglieri e sul funzionamento del Consiglio medesimo il Presidente di turno può momentaneamente sospendere i lavori e convocare seduta stante la Conferenza dei Capigruppo in separata sede per derimere e chiarire puntualizzando i temi delle controversie

Art. 3

Diritti dei Capo gruppo

Ogni Capo gruppo può dissentire dalla proposta in esame e può far segnare a verbale i motivi del suo dissenso.

I Capi gruppo hanno diritto di visione e di ottenere copia degli atti amministrativi del Comune.

Non partecipa alla Conferenza dei Capi gruppo, il Capo gruppo del gruppo misto, qualora una volta costituitosi, lo stesso è composto da meno di 3 (tre) Consiglieri.

Il diritto di visione e di copia di cui al comma precedente si aggiunge alle norme di cui all'art. 7 ed art. 31, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n.142, dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 e alle norme regolamentari sul diritto di accesso.

Art. 4
(Sedute)

Alle sedute della conferenza dei capi gruppo possono presenziare il sindaco e gli assessori .
Ai componenti di diritto (capi gruppo) compete il gettone di presenza nella stessa misura fissata per le sedute dei consigli comunali.

La conferenza dei capigruppo esprime pareri e proposte non vincolanti.

La conferenza dei capigruppo non costituisce organo collegiale non assumendo decisioni e non adottando provvedimenti.

Art.5
(Validità delle sedute)

Le sedute sono valide quando sono presenti almeno 2 (due) capigruppo.

Le sedute della conferenza dei capigruppo si tengono nella sala del consiglio comunale o nella sala della giunta comunale o nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Il Segretario della Conferenza è il Segretario Comunale, o un dipendente delegato, che redige il relativo verbale.

Art. 6
(Presidenza)

La Presidenza della seduta è affidata al Presidente del Consiglio o in sua assenza al Vice Presidente.

Il Presidente dirige i lavori della conferenza dei capigruppo ed assicura l'imparzialità e l'ordine dei lavori. Apre e chiude i lavori della seduta.

Art. 7
(Norma Finale)

Il presente Regolamento integra e nelle parti in contrasto sostituisce integralmente l'art. 15 del vigente Regolamento Comunale per l'Esercizio delle funzioni di Consigliere Comunale.